



Ministero dell'Interno  
IL CAPO DI GABINETTO

Roma,

2 GEN. 2015

gentile Presidente,

mi riferisco alla Sua lettera del 10 settembre u.s. con la quale, anche a nome di altre associazioni, tra le quali la Lipu, Legambiente e il WWF, ha interessato il Sig. Ministro ai fini del ritiro o della revisione della circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza in data 20 novembre 2013, concernente "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania".

Al riguardo, sentito sulla problematica il predetto Dipartimento, Le invio l'unita scheda riepilogativa contenente le osservazioni svolte in merito.

L'occasione mi è gradita per *invierla un cordel saluto*

*intento e di porre a ogni controllo ulteriore*  
*di merito*

Luciana Lamorgese

-----  
Dr. Francesco PELLECCIA  
Presidente Nazionale  
A.N.P.A.N.A.  
Associazione Nazionale Protezione  
Animali Natura Ambiente

ROMA

## SCHEDA RIEPILOGATIVA

### **A.N.P.A.N.A. – Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente Onlus Competenze delle guardie particolari giurate zoofile volontarie Osservazioni**

L'Associazione ANPANA chiede, a nome anche di altre associazioni protezionistiche, il ritiro o la revisione della circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza in data 20 novembre 2013, concernente "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania", relativamente innanzitutto alla previsione che le guardie giurate nominate dal Prefetto, ai sensi dell'art. 6, co. 2 della L. n. 189/2004, siano abilitate a compiti di vigilanza nei limiti del campo di applicazione di quella legge e con esclusivo riguardo alla tutela degli animali di affezione (domestici o di compagnia).

Sostiene, in proposito, l'ANPANA che le guardie munite del decreto prefettizio potrebbero svolgere compiti di vigilanza zoofila con riguardo ad ogni specie animale poiché l'inciso "*con riguardo agli animali di affezione*", ex art. 6 citato, non potrebbe intendersi in senso limitativo del campo della vigilanza cui esse sono abilitate, bensì in senso estensivo, come ritenuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28727/2011.

Inoltre, la predetta circolare viene contestata laddove prevede che le stesse guardie non possono svolgere, in virtù del solo decreto prefettizio di nomina, anche compiti di vigilanza venatoria, necessitando, invece, di un ulteriore atto di nomina adottato dall'organo provinciale (competente a seguito del trasferimento di funzioni e compiti amministrativi alle province eseguito dall'art. 163, co. 3, del D. lgs. n. 112/1998).

Al riguardo, viene affermato che le stesse guardie, in quanto ufficiali e agenti di p.g., da un lato potrebbero "*procedere all'accertamento di qualsiasi violazione amministrativa*" ai sensi dell'art. 13, c. 4, della legge 689/1981 e, dall'altro rientrerebbero tra i soggetti legittimati alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 27, c.2, della legge quadro sulla caccia (n. 157 del 1992).

Tale conclusione troverebbe conferma, secondo l'esponente, anche nell'applicazione dell'art. 37, co. 2, della predetta legge quadro, che ammette alla vigilanza venatoria le guardie zoofile dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), cui dovrebbero considerarsi equiparate tutte le guardie zoofile munite del decreto prefettizio.

\*\*\*\*\*

Relativamente alla prima questione, si rappresenta che le guardie zoofile nominate con decreto prefettizio ai sensi dell'art. 6 della legge n. 189/2004, sono abilitate a compiti di vigilanza nei limiti del campo di applicazione di detta legge, che riguarda gli illeciti penali commessi mediante maltrattamento di animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate.

Quanto alla sentenza della Corte di Cassazione richiamata nell'esposto, si osserva che vi sono altre pronunce dello stesso organo giurisdizionale di segno contrario (n. 34510 del 10 luglio 2008; n. 23631 dell'11 giugno 2008) a conferma di un orientamento giurisprudenziale non univoco.

Allo stato, pertanto, non appaiono sussistere i presupposti per modificare l'indirizzo interpretativo contenuto nella circolare del 20 novembre 2013, secondo il quale l'ambito della vigilanza cui sono legittimate le guardie volontarie riconosciute dal Prefetto ex art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004 è limitato ai soli "animali d'affezione".

\*\*\*\*\*

Relativamente alla seconda questione, si osserva che, secondo la normativa vigente, il titolo prefettizio di nomina non è sufficiente, da solo, a legittimare lo svolgimento di compiti di vigilanza venatoria, risultando necessario, a tal fine, lo specifico riconoscimento provinciale.

Va considerato, sul punto, che l'orientamento espresso dalla circolare risponde non solo ad esigenze di coerenza generale con la lettera delle disposizioni in materia, ma anche ad una esigenza di armonia sostanziale con il principio secondo cui non compete allo Stato l'individuazione dei soggetti cui può essere conferita la qualifica di guardia venatoria volontaria.

Per quanto riguarda la titolarità del potere di accertamento di "qualsiasi" tipologia di violazione amministrativa da parte delle guardie munite di nomina prefettizia, le funzioni di polizia giudiziaria riconosciute a tali guardie sono limitate non solo nel tempo, ma anche nella materia di competenza. Al di fuori di tali ambiti, le guardie volontarie in questione non rivestono la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. È quanto accade, ad esempio, per il personale delle polizie locali, che è legittimato ad esercitare funzioni di polizia giudiziaria solo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni.

Non appare, quindi, pertinente il richiamo all'art. 27, comma 2, lett. a) della legge n. 157/1992, che si riferisce agli appartenenti delle Forze di polizia con competenza generale.

Da ultimo, si osserva che la legge quadro sulla caccia esclude ogni equiparazione, per l'esercizio di compiti di vigilanza venatoria, delle guardie particolari giurate riconosciute con decreto prefettizio alle guardie zoofile volontarie appartenenti all'ENPA.

Questa norma, infatti, riserva alle guardie zoofile dell'ENPA una disposizione specifica (art. 37, comma 3) volta ad abilitarle all'esercizio della vigilanza venatoria in via diretta, senza necessità di altri riconoscimenti pubblici.